



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ivano Cescon



COMUNE DI MONTEBELLUNA
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

(Approvato con Deliberazione Consiliare n..... del)

INDICE



| | TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI | Pagina |
|------------------|---|---------------|
| Art. 1 - | <i>Oggetto del regolamento</i> | 3 |
| Art. 2 - | <i>Presupposto</i> | 3 |
| Art. 3 - | <i>Componenti del tributo</i> | 3 |
| | TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | |
| Art. 4 - | <i>Oggetto del titolo</i> | 4 |
| Art. 5 - | <i>Pertinenze</i> | 4 |
| Art. 6 - | <i>Immobili non soggetti</i> | 4 |
| Art. 7 - | <i>Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali</i> | 5 |
| Art. 8 - | <i>Aliquote e detrazioni</i> | 5 |
| Art. 9 - | <i>Detrazione per l'abitazione principale</i> | 5 |
| Art. 10 - | <i>Esenzioni</i> | 6 |
| Art. 11 - | <i>Riduzione fabbricati inagibili</i> | 6 |
| Art. 12 - | <i>Interessi Moratori</i> | 7 |
| Art. 13 - | <i>Dichiarazione</i> | 7 |
| Art. 14 - | <i>Versamenti</i> | 7 |
| | TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) | |
| Art. 15 - | <i>Indicazione analitica dei Servizi indivisibili</i> | 9 |
| Art. 16 - | <i>Pertinenze all'abitazione principale ai fini TASI</i> | 9 |
| Art. 17 - | <i>Quota Occupante</i> | 9 |
| Art. 18 - | <i>Versamenti TASI</i> | 9 |
| Art. 19 - | <i>Dichiarazione TASI</i> | 10 |
| Art. 20 - | <i>Somme di modesto ammontare</i> | 10 |
| Art. 21 - | <i>Nomina del Funzionario responsabile</i> | 10 |
| Art. 22 - | <i>Norma di rinvio</i> | 11 |
| | TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) | |
| Art. 23 - | <i>Norma di Rinvio</i> | 12 |
| | TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI | |
| Art. 24 - | <i>Riscossione coattiva</i> | 13 |
| Art. 25 - | <i>Accertamento con adesione</i> | 13 |
| Art. 26 - | <i>Entrata in vigore e norme finali</i> | 13 |

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI



ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di MONTEBELLUNA, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, nelle componenti dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)



ART. 4

OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione, nel Comune di MONTEBELLUNA, dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi da 707 a 729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 5

PERTINENZE

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. In presenza di più unità immobiliari della medesima categoria (C2, C6 o C7), il contribuente deve dichiarare quale di queste è pertinenza dell'abitazione principale, nei limiti indicati al comma precedente.

ART. 6

IMMOBILI NON SOGGETTI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 707, della L. 147/2013 sono esclusi da IMU:
 - a) l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.



ART. 7

UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata. L'equiparazione è soppressa a decorrere dal 28 maggio 2014, per effetto della conversione del decreto legge n. 47 del 25/03/2014 ad opera della legge n. 80 del 23/5/2014;
3. Per l'equiparazione all'abitazione principale di cui al primo comma e secondo comma, il soggetto passivo deve comunicare, a pena di decadenza, al Comune il possesso dei relativi requisiti in carta semplice ovvero utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune e allegando l'eventuale documentazione non in possesso dell'ente e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si intende equiparare l'abitazione.

ART. 8

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 9

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio.



3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

ART. 10

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 11

RIDUZIONI FABBRICATI INAGIBILI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. La dichiarazione sostitutiva dovrà contenere una precisa individuazione dell'immobile ed una idonea documentazione che ne dimostri l'inagibilità; in particolare dovrà contenere e/o essere corredata da:
 - a. una precisa e completa indicazione dell'ubicazione (località, via, numero civico) e degli estremi catastali;
 - b. una esaustiva e dettagliata descrizione dello stato di fatto dell'immobile;
 - c. documentazione fotografica;
 - d. planimetrie che consentano una completa individuazione catastale quali sono l'estratto di mappa del catasto terreni ovvero copia dell'accatastamento completo di planimetria dell'immobile interessato.



Tale dichiarazione è soggetta a verifica da parte degli uffici competenti e conseguente dichiarazione di inagibilità dell'immobile ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con le relative conseguenze di legge.

ART. 12
INTERESSIMORATORI

1. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, la misura degli interessi moratori è pari ad 1,5 punti in più, su base annua, rispetto al tasso applicato per gli interessi legali ex art. 1284 del C.C..

ART. 13
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

ART. 14
VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le

prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

1. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessivamente dovuta per l'anno (acconto più saldo) è pari o inferiore a 5 Euro.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)



ART. 15

INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con deliberazione consigliare avente natura regolamentare, saranno determinati annualmente i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. A titolo indicativo si elencano i principali servizi indivisibili del comune che potranno essere integrati con la deliberazione di cui al comma 1:

| Servizi indivisibili |
|---|
| Pubblica sicurezza e vigilanza |
| Tutela del patrimonio artistico e culturale |
| Illuminazione stradale pubblica |
| Servizi cimiteriali |
| Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico |
| Servizi socio-assistenziali |
| Servizio di protezione civile |
| Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali |
| Servizi demografici |

ART. 16

PERTINENZE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI TASI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per pertinenze all'abitazione principale ai fini TASI si intendono quelle definite ai sensi dell'imposta municipale propria, e sono tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ART. 17

QUOTA OCCUPANTE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e l'occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del **30%**, calcolato applicando le aliquote approvate dal comune per l'anno.
2. Il rimanente **70%** della TASI è a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 18

VERSAMENTI TASI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero di 2 rate, con le seguenti scadenze:



- acconto: entro il 16 giugno di ciascun anno;
 - saldo: entro il 16 dicembre di ciascun anno.
2. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
 3. Ai sensi dell'art. 1 comma 689, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte del comune si intende assolto con almeno l'indicazione dei dati anagrafici dei soggetti passivi, qualora detenuti dall'ufficio e l'invio di un dettagliato vademecum contenente le misure tariffarie adottate dal comune e le informazioni sulle modalità di conteggio della TASI.
 4. In assenza dei decreti previsti dall'art. 1 comma 689 della legge 147/2013¹, che chiariscano i contenuti minimi dei modelli di pagamento, ovvero in presenza dei decreti pubblicati dopo il 1° maggio 2014, la determinazione della TASI avverrà, per l'anno 2014, in autoliquidazione da parte del contribuente.
 5. Dall'anno 2015, qualora il comune sia in grado di inviare i modelli di pagamento compilati anche con l'importo dovuto, l'invio avverrà con un'unica spedizione entro la scadenza della prima rata, e conterrà i conteggi sia dell'acconto che del saldo. Il vademecum allegato al modello di pagamento indicherà che si tratta di conteggio svolto sulla base delle dichiarazioni TASI, se ricevute, ovvero, in assenza, sulla base della banca dati IMU. Per quei contribuenti che hanno avuto delle variazioni immobiliari successive alla data di ultimo aggiornamento della banca dati IMU o della dichiarazione TASI, data riportata nel vademecum allegato ai modelli di pagamento, rendono nullo il conteggio e richiedono l'obbligatoria autoliquidazione della TASI da parte del contribuente.

ART. 19 DICHIARAZIONE TASI

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 685 e 687, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la dichiarazione TASI dovrà essere presentata su modello messo a disposizione dal comune secondo, le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
2. In assenza di dichiarazione TASI, sono acquisite d'ufficio le dichiarazioni presentate ai fini IMU, limitatamente agli immobili oggetto di tassazione e alla loro base imponibile.

ART. 20 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, legge 296/2006, i versamenti non devono essere eseguiti quando il tributo complessivamente dovuto per l'anno (acconto più saldo) è pari o inferiore a 5 Euro.

ART. 21 NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, spetta alla Giunta Comunale designare il funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

¹ Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani...



2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 22
NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)



ART. 23 **NORMA DI RINVIO**

1. Il comune di Montebelluna ha aderito con deliberazione n. 12 del 28/02/2000, con decorrenza 1/1/2000, alla gestione associata del servizio rifiuti ed all'esercizio associato delle connesse funzioni di regolazione, organizzazione e tariffazione mediante l'adesione al consorzio Azienda Intercomunale Treviso 3, definito soggetto affidatario.
2. Il soggetto affidatario, gestisce il servizio integrato dei rifiuti attraverso Contarina Spa mediante affidamento secondo il modello comunitario "in house providing" utilizzando un sistema innovativo e di rilievo nazionale di raccolta differenziata domiciliare spinta, cosiddetto "porta a porta", con applicazione della tariffa "puntuale", secondo il principio europeo "chi inquina paga", con la conseguente applicazione di una tariffa puntuale commisurata all'effettiva produzione di rifiuti.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 668, della L. 147/2012, i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. Ai fini del comma precedente, il comune di Montebelluna applica la tariffa corrispettiva ed il regolamento applicativo approvato dal soggetto affidatario nell'ambito dell'assemblea consortile.

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI COMUNI



ART. 24 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 25 **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Il comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base del Decreto Legislativo 19.6.1997 n. 218, ovvero secondo le norme del relativo regolamento comunale.

ART. 26 **ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.